

Sicurezza urbana e criminalità organizzata: ruolo delle politiche regionali e locali

Le politiche di sicurezza urbana in Italia

Rovigo, 20 febbraio 2017

Gian Guido Nobili


Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità - Regione Emilia-Romagna
Coordinatore tecnico del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it



- Diffusione nel Nord Italia
- Enfasi sul ruolo delle autonomie locali, ed in particolare delle città
- Importanza della ricerca, (policy-oriented research)

La definizione normativa di “**sicurezza urbana**” è contenuta per la prima volta in Italia nelle leggi regionali. Viene definita in maniera compiuta come:



“l’ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa”

- Ø Diffusione Centro e Nord Italia
- Ø Modello di prevenzione integrata (sociale, situazionale, comunitaria)
- Ø Retorica delle partnership

Nel documento approvato viene offerta una ampia definizione di “politiche di sicurezza”:

“Le politiche di sicurezza riguardano l’intera popolazione, la **qualità delle relazioni sociali e interpersonali**, la **qualità dell’ambiente urbano**, mentre le politiche criminali riguardano solo la prevenzione e repressione di determinati comportamenti personali qualificati come reati.

In sostanza, le politiche criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda dei contesti, delle politiche di sicurezza”.

- Ø Contrazione degli investimenti per programmi per la sicurezza
- Ø Tendenza alla ricentralizzazione
- Ø Stagione delle "ordinanze" e polizie locali

Definisce “sicurezza urbana”

“...un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale...”

N.B. Si interviene per prevenire e contrastare le “**situazioni**” (prostituzione, mendicizia, occupazione degli spazi pubblici, decoro urbano, marginalità sociale) non comportamenti che sono già perseguibili penalmente.

Va rimarcato tuttavia che i comportamenti che essenzialmente rientrano nella maleducazione, anche se prelusivi all'illecito, non possono essere trattati facilmente come un vero e proprio illecito.

L'art. 54 comma 4 del TUEL

La **legge 24 luglio 2008, n. 125** ha introdotto importanti modifiche all'art. 54 del TUEL- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, ampliando i poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana.

Così come modificato, al quarto comma attribuisce al **Sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti non esclusivamente contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e secondo una procedura di raccordo e informazione con i prefetti.

La **sentenza della Corte Costituzionale** del 7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'articolo 54 comma 4 del TUEL nella parte in cui prevede che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

In particolare, la norma è illegittima nella parte in cui ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", che viene pertanto eliminata.

Ciò determina l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della possibilità di adottare ordinanze non contingibili ed urgenti.

Nel documento approvato dal Tavolo tecnico tra Ministero dell'Interno e ANCI, viene proposta una definizione più completa di "**sicurezza urbana**":

"bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare quella diffusa e di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, Stato, Regioni, enti locali..."

Art. 4 - Ai fini del presente decreto, si intende per **sicurezza urbana** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Si tratta di un testo composto da **18 articoli** e suddiviso in:

- **Capo I** "Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana", costituito da 2 Sezioni :
 1. Sezione I dedicata alla "Sicurezza Integrata"
 2. Sezione II dedicata alla "Sicurezza Urbana"
- **Capo II** "Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano"



Grazie per l'attenzione!

Domande?

Gian Guido Nobili

e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it